

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 maggio 2010

In Aosta, il giorno ventotto (28) del mese di maggio dell'anno duemiladieci con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Albert LANIECE

Claudio LAVOYER

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1448** OGGETTO :

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA B, DELLA L.R. 21/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DELLE MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE UTILI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FISICI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio);

visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

visto il decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, recante la definizione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) e le successive modificazioni ed integrazioni recentemente introdotte con legge regionale 2 marzo 2010, n. 8;

dato atto che, per il conseguimento delle finalità della richiamata l.r. 21/2008, all'articolo 1, comma 2, è esplicitamente menzionata la disciplina, da parte della Regione, dei criteri di accreditamento e dei requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;

richiamato, in particolare, il capo III della l.r. 21/2008 relativo alla certificazione energetica degli edifici;

considerato che l'articolo 9, comma 2, della citata l.r. 21/2008 prevede che la Giunta regionale definisca, con propria deliberazione, le modalità di costituzione e gestione del sistema di accreditamento;

vista la legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) e successive modificazioni, dove all'articolo 3 è prevista la costituzione di un Centro Osservazione e Attività sull'energia, di seguito denominato COA energia;

richiamata la propria deliberazione n. 1343, in data 18 maggio 2007, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la costituzione del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete di cui all'articolo 3 della l.r. 3/2006, sottoscritta in data 12 giugno 2007;

tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 21/2008, il COA energia eserciterà, così come definito dall'art.3 della convenzione tra la Regione e Finaosta, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1366 in data 21 maggio 2010, le funzioni di organismo di accreditamento attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;
- b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori;
- c) sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione;

considerato che, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2008, fra i requisiti necessari ai fini dell'accreditamento delle persone fisiche abilitate al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici vi è, in alternativa al conseguimento di un'esperienza professionale almeno triennale comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, la frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione o dagli ordini e collegi professionali ed effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale;

dato atto che il sistema di accreditamento, così come delineato nella richiamata normativa regionale, tanto delle persone fisiche quanto dei soggetti formativi, deve rispondere a requisiti di pubblicità e di trasparenza ed essere gestito nel rispetto dei principi comunitari di cui alle direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate;

ritenuto quindi necessario procedere, ai sensi del richiamato articolo 10, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2008, alla definizione delle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative per il riconoscimento dei corsi di formazione nonché dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti che svolgeranno la formazione destinata a produrre il conseguente accreditamento dei soggetti fisici da abilitare al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;

tenuta presente la necessità di approvare le predette modalità anche al fine di conferire all'azione amministrativa la necessaria unitarietà, trasparenza ed efficacia nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

tenuto conto delle osservazioni pervenute ai competenti uffici dell'Assessorato attività produttive da parte degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, geometri e periti industriali della Valle d'Aosta in merito ai contenuti della presente proposta di deliberazione;

richiamata la propria deliberazione n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per

l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico dell'Assessorato attività produttive, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla presente proposta di deliberazione;

in attuazione dell'obiettivo n. 113102 - Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale - del bilancio di gestione precedentemente citato;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008 e successive modificazioni, le seguenti modalità di riconoscimento dei corsi di formazione utili ai fini dell'accreditamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici:

A) Norme generali di riconoscimento.

I. Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative e svolti da soggetti accreditati ai sensi di quanto disposto dalle successive lettere B e C della presente deliberazione.

II. Il procedimento di riconoscimento dei corsi di formazione è avviato su richiesta del soggetto attuatore interessato, mediante risposta ad avviso pubblico, secondo le modalità in esso previste. La richiesta di accesso al procedimento può essere presentata in qualunque momento, anche con valore retroattivo.

III. Il COA Energia predispose l'avviso pubblico relativo al riconoscimento dei corsi, corredato dei relativi allegati tecnici, oggetto di validazione da parte del Servizio per l'attuazione del piano energetico della Regione.

IV. Il procedimento di riconoscimento dei corsi di formazione è svolto dal COA Energia, nel termine di 30 giorni naturali dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi gli effetti derivanti da errori, incompletezza od omissione. In tale caso, il COA Energia richiede le eventuali integrazioni e specificazioni, sospendendo l'esame fino al raggiungimento delle condizioni documentali necessarie. La valutazione è ordinariamente compiuta attraverso analisi documentale, restando facoltà del COA Energia procedere a verifiche ispettive, anche in loco. Il COA Energia segnala al Servizio per l'attuazione del piano energetico della Regione eventuali situazioni di non veridicità della documentazione e/o delle dichiarazioni rese, ai fini delle conseguenti azioni previste dalla normativa applicabile.

V. Il riconoscimento ha durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto interessato, attraverso presentazione di istanza conforme a specifica modulistica predisposta dal COA Energia, nel rispetto delle norme sulla semplificazione amministrativa.

VI. Il soggetto a cui fa capo il corso di formazione riconosciuto è tenuto a trasmettere al COA Energia, nel termine massimo di 30 giorni naturali, ogni variazione relativa ai requisiti. Il COA Energia procede all'esame di conformità delle variazioni secondo le modalità di cui al precedente paragrafo IV.

VII. È obbligo del soggetto a cui fa capo il corso di formazione riconosciuto di sottostare alle eventuali attività ispettive del COA Energia rivolte alla verifica dell'effettivo mantenimento dei requisiti. In caso di accertamento di perdita di uno o più requisiti il riconoscimento è revocato. La revoca non ha effetto retroattivo sui procedimenti di accreditamento delle persone fisiche già positivamente conclusi.

VIII. Il COA Energia gestisce e pubblicizza il catalogo pubblico aperto dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti formativi accreditati, a fini di informare i soggetti fisici interessati all'abilitazione al rilascio degli attestati di certificazione energetica.

B) Esame di conformità delle caratteristiche dei corsi di formazione.

I. Ai fini del riconoscimento il soggetto attuatore deve dare dimostrazione della conformità dei singoli corsi agli standard minimi di contenuto, durata, metodologia didattica e valutazione degli apprendimenti di cui all'Allegato A alla presente deliberazione. Gli standard minimi si articolano in *i)* una parte obbligatoria con riferimento a tutti i corsi di formazione, avviati anche antecedentemente all'approvazione della presente deliberazione; *ii)* una parte aggiuntiva, che entra in vigore per tutti i corsi avviati a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione.

II. La conformità è accertata dal COA Energia attraverso esame della documentazione trasmessa dal richiedente, ivi inclusi eventuali riferimenti a fonti ordinariamente disponibili attraverso accesso libero a siti web. È facoltà del richiedente integrare la documentazione minima richiesta in sede di avviso pubblico con ogni altra evidenza ritenuta utile ai fini della valutazione.

C) Accreditamento dei soggetti formativi.

I. Ai fini dell'accREDITamento, il soggetto formativo deve dare dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti di cui all'Allegato B alla presente deliberazione.

II. Non sono soggetti ad accREDITamento gli ordini ed i collegi professionali. Assolvono automaticamente l'obbligo di accREDITamento i soggetti formativi già accREDITati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi del dispositivo di accREDITamento delle sedi formative approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2955 del 23 ottobre 2009 o da altre Regioni, laddove i relativi dispositivi siano riconosciuti conformi ai requisiti richiamati nell'Allegato B alla presente deliberazione.

III. L'accREDITamento può essere svolto antecedentemente o successivamente alla realizzazione delle attività formative, ferma restando la dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti anche durante il periodo di svolgimento dei corsi dei quali si richiede il riconoscimento ai sensi della precedente lettera A).

IV. L'accREDITamento dei soggetti formativi di cui alla presente deliberazione ha valore esclusivamente nell'ambito del sistema di accREDITamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio di certificazioni energetiche nella Regione Autonoma Valle d'Aosta;

2. di stabilire che il sistema di riconoscimento dei corsi, in esso incluso l'accREDITamento dei relativi soggetti attuatori, è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con le direttive 2006/123/CE in materia di libertà di stabilimento dei prestatori nel mercato interno dei servizi e 2005/36/CE sul mutuo riconoscimento delle professioni regolamentate;
3. di stabilire che le modalità di cui alla presente deliberazione costituiscono riferimento

cogente per l'esercizio, da parte del COA energia, delle attività afferenti il sistema di accreditamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2008. Tali attività potranno inoltre essere regolate, per ulteriori eventuali aspetti amministrativi e procedurali, anche attraverso atti convenzionali e provvedimenti del dirigente del Servizio per l'attuazione del piano energetico della Regione. Il COA energia garantisce la tracciabilità delle attività svolte, in conformità alle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;

4. di stabilire che l'utilizzo dei dati che riguardano il richiedente l'iscrizione nell'elenco regionale dei corsi di formazione riconosciuti è finalizzato alla gestione dell'accREDITamento dei soggetti fisici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche. Il conferimento dei dati richiesti è pertanto obbligatorio. La Regione è titolare del trattamento, che avverrà anche attraverso strumenti informatici. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il COA Energia sarà incaricato dal titolare in qualità di responsabile del trattamento;
5. di stabilire, ai fini della semplificazione in fase di avvio ed a maggior tutela dei soggetti fisici richiedenti l'abilitazione al rilascio di certificazione energetica, che il COA Energia svolga, per i primi sei mesi di esercizio del dispositivo di accREDITamento, azioni di promozione del riconoscimento dei corsi di formazione anche attraverso invito diretto dei relativi soggetti alla presentazione di richiesta in tal senso;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, nonché della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

FS/

CARATTERISTICHE DI CONTENUTO, DURATA, MODALITÀ DIDATTICHE E VALUTATIVE DEI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA b), DELLA L.R. 21/2008.

1. Standard minimi di contenuto e durata

1.1 Standard minimo di contenuto e durata obbligatorio anche con riferimento ai corsi avviati precedentemente alla data di approvazione della D.G.R. n. in data

Contenuti	Durata (ore)
A) Legislazione e normativa: <ul style="list-style-type: none">• Direttiva 2002/91/CE e 2006/32/CE (cenni)• Attuazione, a livello nazionale, della direttiva 2002/91/CE (in particolare D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.) e della direttiva 2006/32/CE• Normativa tecnica europea e nazionale (inquadramento e cenni alle norme principali)	4
B) Bilancio energetico di un edificio (modelli di riferimento da UNI CEN TR 15615 e particolarizzazione delle singole parti)	4
C) Indici di prestazione energetica ai diversi livelli (da EP _{gl} a trasmittanza)	4
D) Il comfort ambientale e la sua influenza nella valutazione delle prestazioni energetiche <ul style="list-style-type: none">• Comfort termoigrometrico• Qualità dell'aria• Comfort luminoso• Comfort acustico (cenni)	4
E) Le prestazioni energetiche dei componenti edilizi (involucro e partizioni interne) <ul style="list-style-type: none">• Fondamenti di trasmissione del calore• Caratterizzazione energetica dei componenti di involucro e delle partizioni interne (per quanto di competenza):<ul style="list-style-type: none">– proprietà termiche e ottiche (trasmittanza, coefficiente di assorbimento solare dei componenti opachi, fattore solare, coefficiente di trasmissione luminosa, permeabilità all'aria, inerzia, ecc.)– norme tecniche di prodotto e marcatura CE• Esempi di soluzioni tecnico-costruttive:<ul style="list-style-type: none">– nuove costruzioni– edifici esistenti	8
F) Riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria <ul style="list-style-type: none">• Tipologie impiantistiche• Indici di prestazione (rendimenti / perdite)	8
G) Fonti rinnovabili e applicazioni in architettura <ul style="list-style-type: none">• Fonti:	6

Contenuti	Durata (ore)
<ul style="list-style-type: none"> - geotermia - solare termico - solare fotovoltaico - mini eolico - mini idroelettrico - biomasse • Applicazioni: <ul style="list-style-type: none"> - soluzioni bioclimatiche passive - integrazione architettonica delle soluzioni attive 	
H) Ventilazione <ul style="list-style-type: none"> • Ventilazione naturale • Ventilazione meccanica controllata e recupero di calore 	2
I) Domotica e cenni sull'efficienza degli altri usi elettrici	2
J) Analisi tecnico economiche di interventi <ul style="list-style-type: none"> • Criteri di valutazione degli investimenti (UNI EN 15459) • Esempi di interventi di miglioramento energetico di sistemi edificio-impianti 	4
Durata minima complessiva	46

1.2 Integrazione dello standard minimo di contenuto e durata obbligatorio, di cui al punto 1.1, per tutti i corsi avviati successivamente all'approvazione della d.G.r. n. in data

Tematica/Contenuti	Durata (ore)
K) Raffrescamento e climatizzazione estiva <ul style="list-style-type: none"> • Tipologie impiantistiche • Indici di prestazione (rendimento/perdite) 	4
L) Illuminazione <ul style="list-style-type: none"> • Illuminazione naturale • Illuminazione artificiale (sorgenti, apparecchi e tipologie impiantistiche) 	4
Durata minima complessiva	8

2. Standard minimi didattici e di valutazione e attestazione degli apprendimenti

I contenuti di cui al punto 1 saranno erogati attraverso lezioni frontali, con un numero massimo di 40 partecipanti.

Per accedere all'esame finale del corso deve essere resa obbligatoria, per i corsisti, una frequenza minima alle lezioni previste per almeno l'80% delle ore complessive, attestata da apposita modalità di tracciabilità della partecipazione (registro disponibile presso il soggetto attuatore). L'esame finale è svolto dal soggetto attuatore secondo modalità rivolte ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche esposte durante le lezioni.

L'attestazione di frequenza del corso e di superamento dell'esame, deve essere rilasciato dal soggetto attuatore, sotto la propria responsabilità, ad ogni singolo partecipante, e deve indicare il titolo del corso, il luogo e il periodo di realizzazione dello stesso, la frequenza raggiunta, i contenuti trattati, il tipo di prove valutative svolte ed il relativo esito.

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORMATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 1, LETTERA b) DELLA L.R. 21/2008.

1. Al fine dell'accREDITAMENTO di cui al punto 1, lettera C, della D.G.R. n., in data, i soggetti formativi devono dare dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:

- Presenza dell'attività formativa nelle finalità statutarie, anche a titolo non esclusivo.
- Disponibilità di idonei spazi didattici conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.
- Integrità e correttezza personali del legale rappresentante, intesa come assenza di:
 - condanne passate in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
 - condanne per associazione di tipo mafioso (l. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio;
 - condanne per reati di natura amministrativo-finanziaria o fallimentare;
 - procedure a proprio carico di natura fallimentare, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo e procedimenti connessi a tali fattispecie normative;
 - condanne penali passate in giudicato che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
- Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e degli obblighi da essi derivanti.
- Rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse.
- Rispetto delle norme che disciplinano diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12/03/1999).

2. In fase di presentazione della richiesta i requisiti sono dimostrati attraverso sottoscrizione, da parte del legale rappresentante, di dichiarazione conforme al testo standard allegato all'avviso pubblico. La dichiarazione è resa, a discrezione del richiedente, anche con riferimento ad un periodo temporale antecedente alla data della sua sottoscrizione, ferma restando la dimostrabilità del loro effettivo possesso.

3. Il COA energia procederà a campione alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti formativi, anche attraverso verifiche ispettive in loco, ove del caso. Il COA energia segnala al Servizio per l'attuazione del piano energetico della Regione eventuali situazioni di non veridicità della documentazione e/o delle dichiarazioni rese, ai fini delle conseguenti azioni previste dalla normativa vigente.